

Esterovestizione: *stop* all'abuso

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Bruschetta, Est. Gori - Sent. n. 34723 del 13 ottobre 2022, dep. il 25 novembre 2022) (*stralcio*)

IRES - Soggetti passivi - Criteri di collegamento della sede legale o sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia - Applicazione - Contestazione di evasione fiscale - Compatibilità - Accertamento di finalità elusiva - Irrilevanza

In materia di imposte sui redditi delle società, l'applicazione dei concorrenti criteri di collegamento di cui all'art. 73, comma 3, del T.U.I.R., della sede legale o sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia è compatibile con la contestazione da parte della Amministrazione finanziaria alla parte contribuente di un'evasione fiscale, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe.

(Oggetto della controversia: avvisi di accertamento IRPEG, IRAP e IVA, anni 2006-2007)

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 47/9/13, depositata il 4 luglio 2013 la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, accoglieva parzialmente l'appello della società di diritto sloveno Pro Trade d.o.o. proposto avverso la sentenza n. 61/4/11 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone la quale aveva riunito e rigettato i ricorsi proposti dalla contribuente avverso quattro avvisi di accertamento emessi per il recupero di IRPEG, ritenute IRPEF, IRAP e IVA oltre ad accessori relativi agli anni di imposta 2006 e 2007.

In particolare, i suddetti avvisi venivano emessi in rettifica dei redditi societari dichiarati dalla contribuente per i due periodi impositivi, nonché per omesse ritenute IRPEF su lavoro dipendente in relazione alle medesime annualità, ed erano originati da PVC redatto in data 3.8.2009 dalla polizia tributaria in esito alla verifica svolta sull'attività della società controllante Assisped S.p.A. - avente il medesimo legale rappresentante della contribuente controllata -. All'esito della verifica la contribuente era individuata come soggetto esterovestito svolgente attività di autotrasporto merci per conto terzi.

2. Il giudice di prime cure rigettava integralmente la prospettazione della ricorrente, mentre il giudice d'appello confermava l'impianto delle riprese, inclusa l'assoggettabilità ad IRAP sul presupposto della produzione del reddito in Italia, ma accoglieva in parte l'appello rimettendo all'Agenzia la rideterminazione della misura dell'imposta suddetta e le relative sanzioni, da calcolarsi tenendo conto delle spese per costo del personale e oneri finanziari indicati dalla società nel ricorso e nell'appello e ritenuti non specificamente contestati dall'Amministrazione finanziaria.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a sei motivi, che illustra con memoria, cui replica l'Agenzia delle entrate con controrricorso e ricorso incidentale per due motivi.

Ragioni della decisione

4. Con il primo motivo del ricorso principale - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - si prospetta la meramente apparente, e quindi assente, motivazione circa l'individuazione della residenza fiscale, punto decisivo della controversia, con conseguente omesso esame del fatto presupposto alla base delle riprese.

5. In via preliminare l'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del motivo per la sua contraddittoria tecnica di formulazione.

Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché censura quale vizio motivazionale l'assenza di motivazione, mentre il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall'11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 4 luglio 2013 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" e non più ("omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal "vecchio" n. 5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 19881 del 2014).

6. Anche volendo riqualificare il motivo ai sensi del n. 4 del paradigma processuale, dalla stessa formulazione della censura si evince che la motivazione sussiste e, quanto all'apparenza della stessa, va rammentato che: "La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *'error in procedendo'*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della

decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che "La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione" (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053); va inoltre ribadito che "La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *'error in procedendo'*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232);

7. Tale non è la motivazione espressa dalla CTR nel caso di specie, in cui si legge, tra l'altro, a supporto della ritenuta soggettività fiscale passiva dell'attività di impresa in Italia ex art. 73, comma 3 T.U.I.R. che "solo la sede legale è posta in Slovenia, mentre tutta l'organizzazione dell'attività nonché la direzione della stessa appaiono effettuate in Italia presso la controllante" (cfr. p. 4 sentenza). La *ratio decidendi* espressa è chiara e logicamente argomentata, sorretta da richiami al quadro istruttorio e certamente rispettosa del minimo costituzionale.

8. Con il secondo motivo la società - ai fini dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 3, T.U.I.R., anche ai fini della nullità della sentenza, per travisata applicazione del concetto di "residenza" della società alla fattispecie, tenuto conto dei principi stabiliti nel Modello di Convenzione internazionale OCSE.

9. Il motivo è infondato. L'art. 73, comma 3, T.U.I.R., ai fini delle imposte sui redditi, considera residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Il parametro di riferimento, quindi, è previsto sulla base di diversi criteri di collegamento effettivo con il territorio dello Stato, individuati facendo riferimento al dato formale della sede, ovvero agli ulteriori criteri sostanziali che tengono conto o della peculiare attività economica prevalentemente esercitata per conseguire lo scopo sociale o del luogo da cui promanano gli impulsi volitivi inerenti l'attività di gestione dell'ente. Pertanto, il profilo di riferimento, al fine di concretizzare la valutazione della soggettività passiva dell'ente nel territorio dello Stato è costituito, in siffatte ipotesi, dall'esistenza di un rapporto tra il soggetto giuridi-

co ed il territorio di riferimento (cfr. da ultimo, Sez. 5, 13/7/2022, n. 23225).

Inoltre, sempre ai fini dell'imponibilità del reddito d'impresa, tra l'altro accertato ai sensi dell'art. 5 del Modello di Convenzione OCSE, contro la doppia imposizione, è necessaria una presenza del soggetto non residente che sia incardinata nel territorio dell'altro Stato contraente dotata di una certa stabilità, di una sede di affari capace di produrre reddito e di una attività non meramente ausiliaria rispetto a quella svolta all'estero. In particolare, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, la relativa indagine deve essere condotta non solo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale (Cass. Sez. 5, sentenza n. 1103 del 17/01/2013). La presenza del soggetto non residente è considerata incardinata nel territorio dell'altro Stato contraente se dotata di una certa stabilità in quanto caratterizzata da una "stabile organizzazione", i cui elementi costitutivi sono quello materiale ed oggettivo della "sede fissa di affari" e quello dinamico dell'esercizio in tutto o in parte della sua attività. La verifica in concreto della ricorrenza dei detti elementi deve essere effettuata dal giudice di merito, alla luce di quelli ulteriori caratterizzanti la fattispecie, con giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 5 -, sentenza n. 28059 del 24/11/2017).

10. Egualmente, in tema di IVA, per la definizione di "stabile organizzazione" occorre tener conto del concetto di "centro di attività stabile", di cui all'art. 9, comma 1, della c.d. Sesta Direttiva, n. 77/388/CEE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per la quale è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità ed una struttura idonea a rendere possibile lo svolgimento autonomo delle relative operazioni, mentre la stessa non sussiste ove un'installazione fissa sia utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell'impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario, come, ad esempio, l'assunzione del personale o l'acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa (Cass. Sez. 5 -, sentenza n. 12237 del 18/05/2018). Il requisito della "stabile organizzazione" di un soggetto non residente in Italia, la cui sussistenza è necessaria ai fini dell'imponibilità del reddito d'impresa, va accertato, in base ai suoi elementi costitutivi - quello materiale ed oggettivo della "sede fissa di affari" e quello dinamico dell'esercizio in tutto o in parte della sua attività -, con riferimento a ciascun anno d'imposta, in ragione del possibile mutamento nel tempo di detti elementi (Cass. Sez. 5 -, sentenza n. 30033 del 21/11/2018).

Nel caso di specie viene in rilievo, tra i detti criteri, quello della sede dell'amministrazione che, in quanto contrapposta alla sede legale, deve ritenersi coincidente con la sede effettiva di matrice civilistica, intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente, fermo restando che tale valutazione, nel singolo caso concreto, proprio perché finalizzata all'accertamento di un dato effettivo, non può non tenere conto anche di quei rilevanti fattori sostanziali che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l'attività amministrativa e di direzione, depongono invece per l'effettiva riconduzione di quest'ultima ad un diverso contesto territoriale (in tal senso, cfr. ancora Cass. Sez. 5 n. 23225/2022 cit.).

11. Coerentemente con tali premesse, la sentenza impugnata a p. 4 ha compiuto l'accertamento già riportato in dipen-

denza del motivo che precede, dando la prevalenza sulla formale sede della contribuente, collocata in Slovenia, alla sede effettiva dell'attività di autotrasporto per conto terzi collocata in Italia, dato individuato sulla base di un compendio di elementi individuati come decisivi dalla giurisprudenza di cui si è sopra dato conto, quali l'organizzazione dell'attività di impresa e la direzione. In altri termini, il giudice d'appello non si è meramente appiattito al dato formale, né ha considerato la sede effettiva della contribuente come meramente coincidente con quella della controllante in termini apodittici, bensì ha compiuto un accertamento fattuale sulla base delle risultanze del PVC del 3.8.2009 di cui ha dato conto nell'esposizione in fatto e diritto a pag. 2 della sentenza, circa i rapporti economico-commerciali intercorsi con la controllante avente il medesimo legale rappresentante, giungendo così motivatamente all'accertamento della "concreta sostanziale gestione della società ricorrente da parte della controllante italiana" (cfr. p. 4 sentenza CTR).

12. Il terzo motivo della società - agli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 109 T.U.I.R. quanto alle statuizioni della CTR circa il vantaggio fiscale conseguito dalla contribuente e la determinazione della base imponibile della ricorrente.

Con il quarto motivo di ricorso principale, sempre in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 T.U.I.R. ancora quanto al criterio utilizzato per determinare la base imponibile della società.

13. I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e non possono trovare ingresso. Secondo la prospettazione della ricorrente, ulteriormente rielaborata nella memoria illustrativa, si sarebbe andata rafforzando in giurisprudenza, la tesi secondo la quale la contestazione di esterovestizione è necessariamente da inquadrarsi nel campo dell'antielusione, per la quale l'aggiornamento di principi dell'ordinamento tributario, l'indebito vantaggio fiscale e l'insussistenza di valide ragioni economiche sono essenziali connotazioni strutturali.

La contribuente ricorda che, quando il contribuente può scegliere tra due operazioni, non è obbligato a preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte, ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale (Cass. 15/03/2022, n. 8297) e ritiene conclusivamente che il sistema ammette la contestazione di esterovestizione solo quando la collocazione estera della società concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato, richiamando a sostegno della propria prospettazione le sentenze della Corte 15/03/2022, n. 8297 e 22/06/2021, n. 17849.

14. Il Collegio osserva nondimeno che è la stessa società a riconoscere nella propria memoria illustrativa che da questo orientamento di legittimità se ne distingue un secondo (cfr. Cass., 25/07/2022, n. 23150), il quale richiede comunque un esame concreto dei criteri di collegamento previsti dall'art. 73, comma 3, T.U.I.R. - ossia la sede legale, la sede dell'amministrazione, l'oggetto principale - a prescindere dal rilievo sul carattere abusivo della collocazione estera della società controllata. Infatti, i criteri di collegamento di cui al disposto di legge summenzionato "svolgono la loro

naturale funzione selettiva dei soggetti passivi dell'imposizione nazionale in ogni fattispecie nella quale, per elementi oggettivi transnazionali che emergano nel caso concreto ed a prescindere da qualsiasi ipotetica manovra elusiva dell'ente accertato, sorga l'esigenza di verificare, ai fini fiscali, la residenza in Italia di quest'ultimo. Pertanto, non vi è necessaria coincidenza tra accertamento della residenza in Italia di una società ai sensi dell'art. 73, comma 3 T.U.I.R. ed accertamento della c.d. esterovestizione elusiva, trattandosi di concetti che possono ma non debbono inevitabilmente presentarsi contemporaneamente in ogni fattispecie di rilevanza transnazionale. Con la conseguenza, quindi che la verifica della residenza in Italia di una società, ai sensi del ridetto art. 73, non richiede necessariamente l'imputazione alla contribuente, e l'accertamento di una finalità elusiva volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe (in questo senso cfr. Cass. 11/4/2022 nn. 11709 e 11710; tra le stesse parti)" (Cass. ult. cit.).

15. Il Collegio condivide questa lettura della richiamata giurisprudenza di legittimità e le ragioni sopra riportate e ritiene di dover dare continuità al secondo orientamento summenzionato. È infatti artificiosa la tesi articolata in memoria secondo la quale la necessità dell'esame concreto del criterio di collegamento non sarebbe funzionale a rendere irrilevante il giudizio sulla non abusività, ma servirebbe a disinnescare l'opposta idea che la sola carenza di abusività impedisca la contestazione di esterovestizione, quando magari tutti tali criteri manifestamente conducano a individuare la sede della società in Italia. Più linearmente, la Corte constata che la legge non prevede che la ricerca del criterio di collegamento ai sensi dell'art. 73 comma 3 T.U.I.R. e il suo accertamento da parte del giudice del merito, come avvenuto nel caso di specie, sia incompatibile con la contestazione di evasione fiscale, e ciò può dunque avvenire a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe.

Dev'esser così affermato il seguente principio di diritto: "In materia di imposte sui redditi delle società, l'applicazione dei concorrenti criteri di collegamento di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 3, della sede legale o sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia è compatibile con la contestazione da parte della Amministrazione finanziaria alla parte contribuente di un'evasione fiscale, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe".

(*Omissis*)

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbe il secondo e rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Si dà atto del fatto che, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-*quater* sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore imposta con contributo unificato per il ricorso principale.

Commento

di Maria Lucia di Tanna (*), Carlo Zambelli (**), e Davide Greco (***)

Non vi è necessaria coincidenza tra accertamento della residenza in Italia di una società ai sensi dell'art. 73, comma 3, del T.U.I.R. ed accertamento della c.d. esterovestizione elusiva, trattandosi di concetti che possono, ma non debbono inevitabilmente presentarsi contemporaneamente in ogni fattispecie di rilevanza transnazionale. Con la conseguenza, quindi, che la verifica della residenza in Italia di una società, ai sensi del ridetto art. 73, non richiede necessariamente l'imputazione alla contribuente, e l'accertamento, di una finalità elusiva volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 34723 del 25 novembre 2022 ove la Suprema Corte è stata chiamata a giudicare di un caso di asserita esterovestizione di una società, con sede formale in Slovenia, ma con sede effettiva della propria attività di autotrasporto, in Italia.

I giudici di legittimità sembrerebbero, con tale pronuncia, mettere la parola fine alla tormentata questione circa la natura da dover attribuire al fenomeno della c.d. esterovestizione societaria.

La Suprema Corte, infatti, dopo una iniziale ricognizione del concetto di residenza fiscale di cui all'art. 73, comma 3, del T.U.I.R. (ricostruzione in linea con i propri precedenti) (1) ove sono stati, correttamente, enfatizzati i criteri sostanziali che tengono conto o “della peculiare attività economica prevalentemente esercitata per conseguire l'oggetto sociale [i.e. il c.d. oggetto principale] o del luogo da cui promanano gli impulsi volitivi inerenti l'attività di gestione dell'ente [i.e. la c.d. sede dell'amministrazione]”, ha

posto la sua attenzione su quelli che sono (e sono stati) i due orientamenti prevalenti della giurisprudenza di legittimità volti ad inquadrare il fenomeno della fittizia collocazione all'estero della sede societaria.

Secondo il primo orientamento (avvalorato dalla difesa del contribuente) (2), la contestazione di esterovestizione sarebbe da inquadrarsi nel campo “dell'antielusione”, con la conseguenza di ritenere ammessa (legittima) una contestazione di esterovestizione “solo quando la collocazione estera della società concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato”.

Secondo il successivo orientamento, invece, il fenomeno dell'esterovestizione sarebbe più correttamente da ricondurre “alla disciplina giuridica che ne individua la rilevante fattispecie astratta, ossia l'art. 73, comma 3, del T.U.I.R.” (3). Spiegano i giudici, infatti, che tale secondo orientamento si discosterebbe profondamente dal primo, richiedendo (ai fini dell'esterovestizione) comunque ed in concreto un “esame (...) dei criteri di collegamento previsti dall'art. 73, comma 3, del T.U.I.R. - ossia la sede legale, la sede dell'amministrazione, l'oggetto principale - a prescindere dal rilievo sul carattere abusivo della collocazione estera della società (4).

Da tale ricognizione ne è poi derivata una presa di posizione molto marcata ed in contrapposizione alla tesi articolata in memoria, definita “artificiosa”. La Corte ha, infatti:

1) affermato di condividere e di “dover dare continuità” alla tesi di cui al secondo orientamento, ovvero ritenere che l'esterovestizione sia

(*) Dottore commercialista in Milano, *Partner Studio Cocchi & Associati*.

(**) Dottore commercialista in Milano, *Partner Studio Cocchi & Associati*.

(***) Avvocato in Milano, *Associate Studio Cocchi & Associati*.

(1) Si veda, da ultimo, Cass. civ., Sez. V, ord. 25 luglio 2022, n. 23225 ed il commento collegato di M.L. Di Tanna - D. Greco, “Verifica della residenza fiscale delle ‘società esterovestite’ in assenza di finalità elusive”, in *il fisco*, n. 35/2022, pag. 3373.

(2) Secondo la prospettazione della difesa della contribuente “si sarebbe andata rafforzando in giurisprudenza, la tesi secondo la quale la contestazione di esterovestizione è necessariamente da inquadrarsi nel campo dell'antielusione, per la quale

l'aggiramento di principi dell'ordinamento tributario, l'indebito vantaggio fiscale e l'insussistenza di valide ragioni economiche sono essenziali connotazioni strutturali”.

(3) Si veda il commento di P. Arginelli - M. Tenore, “La Casazione sembra accorgersi che l'esterovestizione non è fenomeno abusivo”, in *Eutekne.info* del 7 aprile 2021.

(4) “I criteri di collegamento di cui al disposto di legge summenzionato (...) svolgono la loro natura funzionale selettiva dei soggetti passivi dell'imposizione nazionale in ogni fattispecie nella quale, per elementi oggettivi transnazionali che emergono nel caso concreto ed a prescindere da qualsiasi ipotetica manovra elusiva dell'ente accertato, sorga l'esigenza di verificare, ai fini fiscali, la residenza in Italia di quest'ultimo”.

un fenomeno che attiene alla residenza fiscale e non (necessariamente) a fattispecie solo elusive; 2) dichiarato “artificiosa” la tesi secondo la quale “la necessità dell’esame concreto del criterio di collegamento non sarebbe funzionale a rendere irrilevante il giudizio sulla non abusività, ma servirebbe a disinnescare l’opposta idea che la sola carenza di abusività impedisca la contestazione di esterovestizione, quando magari tutti tali criteri manifestamente conducano a individuare la sede della società in Italia”.

In conclusione, quindi, quello che nel 2021 sembrava essere un parziale “aggiustamento del tiro”, oggi, a distanza di circa un anno, possiamo considerarlo un vero e proprio cambio di rotta. L’esterovestizione non è fenomeno abusivo, ma va più correttamente inquadrato alla disciplina giuridica che ne individua la rilevante fattispecie astratta, ossia l’art. 73, comma 3, del T.U.I.R.